

Sentenza N. 167 dell' 1 luglio 2013

Materia: Pubblico impiego

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della **Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 7** (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), **art. 12, commi 2 e 4**

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale **dell'articolo 12, comma 4, della legge della Regione Lombardia 12/2012, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Lombardia 21/2012**

Riorganizzando le società partecipate, la Regione Lombardia ha trasferito alle strutture organizzative regionali le funzioni di due società in house: la Lombardia Informatica s.p.a. e la Cestec s.p.a., prevedendo, contestualmente, il trasferimento del personale della prima presso l'Agenzia regionale centrale acquisti (**comma 2**), del personale della seconda presso l'ARPA (**comma 4**).

Per il ricorrente le due impugnate disposizioni determinerebbero l'assunzione a tempo indeterminato presso la Regione di personale senza idonee procedure selettive in violazione del canone di **ragionevolezza (art.3, Cost.)** e del principio del **pubblico concorso (art.97, Cost.)**.

Successivamente, in pendenza di ricorso, l'art. 1, della legge della Regione Lombardia 24 dicembre 2012, n.21, è intervenuto sull'impugnata disciplina posta dall'art.12 della l.r. 7/2012, abrogando il comma 2 e modificando il comma 4, con risultato conclusivo di sostituire al trasferimento automatico dei lavoratori un trasferimento con previa selezione, condizionandolo, inoltre, alla effettiva disponibilità finanziaria della Regione per l'aggiunta dei nuovi posti da ricoprire.

La disciplina modificata non ha avuto medio tempore attuazione, tuttavia prevedendo la nuova disciplina comunque assunzioni senza pubblico concorso e,

presentando la modifica omogeneità con la disciplina sostituita, la Corte non l'ha considerata soddisfacente delle doglianze statali e, in linea con la propria precedente giurisprudenza, ha trasferito la questione sulla nuova norma.

Per la Corte, le società commerciali, anche nel caso siano controllate totalmente dall'ente pubblico, sono connotate da modalità privatistiche di azione che caratterizzano anche il reclutamento del personale. E non è neppure idonea - a mutare siffatta connotazione privatistica del contratto di lavoro - l'assunzione dei dipendenti delle società commerciali secondo principi di pubblicità, di trasparenza, di pari opportunità e di decentramento (di cui al comma 3 dell'articolo 35 del d.lgs. n.165 del 2001) come prescritto dall'art. 18 del decreto legge 112/2008, poiché la normativa richiamata non assicura che siano state espletate procedure selettive aperte al pubblico in ottemperanza dell'art. 97 della Costituzione.

Inoltre, non è neppure applicabile nella fattispecie la garanzia del posto di lavoro, che l'art.2112 cod. civ., riconosce in ambito privato, ai lavoratori subordinati in caso di trasferimento d'azienda, in quanto l'art.31 del d.lgs.165/2001 - che riconosce tale garanzia nei casi di trasferimenti di funzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e enti privati - non richiama tale garanzia nel passaggio di funzioni da enti privati a enti pubblici.

Per la Corte, la trasformazione del rapporto di lavoro da privato a pubblico implica un passaggio di status che non può avvenire in via automatica, né con prove selettive limitate, ma, invece, richiede una prova concorsuale aperta al pubblico.